


CURRICOLO

dalle materie („cose“ da „incamerare“)... **alle discipline** (che assumono il punto di vista del discente).....
....**all'insegnamento/apprendimento** per evidenziare la reciprocità della relazione che si crea nella prassi didattica



Il primo: si muove essenzialmente sul piano istituzionale-organizzativo ed è in un certo qual senso il contenitore del secondo – il curricolo specifico e disciplinare - che si muove invece sul piano pedagogico-didattico.

Esso è l'insieme del percorso formativo proposto agli alunni dall'autorità scolastica centrale e dalla singola scuola locale.

Il secondo: è il percorso didattico compiuto dalle singole materie scolastiche.

Rispetto al tradizionale programma rigidamente centrato sull'insegnamento di contenuti, il curricolo è flessibilmente centrato sull'apprendimento di competenze:

Programma

Curricolo

➤ dalla rigidità...

...alla flessibilità

➤ dall'insegnamento...

...all'apprendimento

➤ dai contenuti...

...alle competenze

(cfr. Sergio Cicatelli, *Per un nuovo curricolo scolastico di religione cattolica*, rivista „Religione&scuola, n. 1, 2001, ed, Queriniana, Brescia, pp. 5-19)

RAPPORTO TRA CURRICOLO E INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

❖ Per quanto riguarda la natura della disciplina:

- è assicurata nel quadro delle finalità della scuola (*legge 121/85, articolo 9.2 - protocollo addizionale, punto 5. sub c*);
- è impartita, nella libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola (*Dpr 751/85, 1.1 – DPR n. 89/83, articolo 35*);
- deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline (*Dpr 751/85, 4.1a – DPR n. 89/83, articolo 35*);
- **il riconoscimento** della cultura religiosa – **la considerazione** dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico italiano – **il suo inserimento** nel quadro delle finalità della scuola: sono novità, queste, introdotte dall'accordo di revisione del concordato in piena coerenza con la forma di Stato laico della repubblica italiana (*Corte costituzionale, 203/89*);
- **La sua presenza nell'orario curricolare della scuola dell'obbligo è pienamente costituzionale** (*Corte costituzionale 290/92*), come pure la sua ordinaria collocazione oraria (*Corte costituzionale 13/91*).

(cfr. Sergio Ciatelli, *Per un nuovo curriculum scolastico di religione cattolica*, rivista „Religione&scuola, n. 1, 2001, ed. Queriniana, Brescia, pp. 5-19)

❖ **Per quanto riguarda la costruzione del curricolo generale:**

- **L'orario obbligatorio annuale complessivo del curricolo della scuola di base risulta dal monte ore previsto per gli ambiti disciplinari, dalle ore settimanali - 2 - di insegnamento della religione cattolica e dalle 200 ore annuali della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche. (bozza di DM sul curricolo della scuola di base, articolo 2, comma 1 del 28.02.2001 – Delibera della Giunta provinciale n. 3224 del 04.09.2000: „Norme transitorie...“);**
- **In attesa della necessaria revisione di taluni punti dell'intesa (CEI-MPI) e della revisione dei curricoli per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola di base, a norma del punto 1.2 della suddetta intesa, all'insegnamento della religione cattolica nella scuola di base sono assegnate, per i primi cinque anni, due ore settimanali e per gli ultimi due anni un'ora settimanale“ (ibid.,art. 2, c.5 – in Provincia di Bolzano la quota oraria rimane da definire);**
- **Il curricolo si costruisce a partire dalle indicazioni per la quota nazionale (provinciale) e dall'analisi dei bisogni degli alunni e delle specifiche esigenze del territorio e dell'ambiente. (Indirizzi per l'attuazione del curricolo, Premessa 2.d – allegato alla citata bozza di DM – legge 12/2000, articolo 5);**
- **Il curricolo è elaborato dai docenti e non centralmente dal Ministero o, qui da noi, dalla Provincia; non è unico dappertutto e per sempre, ma è commisurato dai docenti alle realtà degli allievi e delle singole realtà scolastiche e ambientali. (indirizzi citati ..., Premessa, 2 – legge provinciale 12/2000, articolo 5);**

(cfr. Sergio Cicatelli, Per un nuovo curricolo scolastico di religione cattolica, rivista „Religione&scuola, n. 1, 2001, ed, Queriniana, Brescia, pp. 5-19)

Per quanto riguarda la costruzione del curricolo specifico o disciplinare:

- Il ministro della pubblica istruzione – qui da noi la Giunta provinciale – deve definire, per ogni tipo e indirizzo di studi, **„gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni“** (Dpr 275/99, articolo 8, c. 1, lettera b – a Bolzano: legge 12/2000, articolo 5.1);
- **„Le competenze vanno intese** come il saper utilizzare le conoscenze acquisite dalla persona che sta apprendendo. Esse sono le tappe e i traguardi di un itinerario di istruzione che ha quale propria finalità istituzionale il successo formativo di ciascun allieva e allievo“ (Indirizzi..., cit., Premessa, 2.b);
- **„fino all’elaborazione dei curricoli – per l’Irc da rivedere ai sensi dell’intesa - le istituzioni scolastiche potranno adottare i programmi di insegnamento sperimentati negli anni scolastici 1998-1999 e 1999-2000, in base alla CM. n. 415 del 14 ottobre 1998“** (bozza citata, articolo 2, c. 5). *Qui in loco, la competenza è della provincia: DPR 89/1983, coordinato con le modifiche e integrazioni apportate con il Dlgs n. 434/1996, articolo 9).*

❖ Due conclusioni:

- L’Irc è un insegnamento **che appartiene alla quota nazionale (qui provinciale)** obbligatoria del curricolo in ogni ciclo scolastico;
- lo Stato (la Provincia autonoma di Bolzano) deve definire il proprio curricolo disciplinare, d’intesa con l’autorità ecclesiastica (in provincia di Bolzano con l’ordinario della diocesi di Bolzano-Bressanone), in termini di **obiettivi di apprendimento e di competenze specifiche.**